

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3946

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DENTAMARO, D’ONOFRIO, BIASCO,  
BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI  
Bruno, RONCONI, TAROLLI e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1999

---

Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava

---

ONOREVOLI SENATORI. - Gli eventi bellici determinatisi nei territori della Repubblica Federale Jugoslava e nella restante zona balcanica provocano effetti di particolare rilevanza per le imprese e gli operatori pugliesi i quali si trovano a dover fronteggiare una pesantissima situazione di difficoltà che si aggiunge alle generali sfavorevoli condizioni della congiuntura in corso. Tali negative ripercussioni della situazione internazionale conseguono a tre specifiche emergenze:

1. la quasi certa impossibilità di affrontare l'imminente stagione turistica in condizioni di normalità per quanto attiene, in particolare, alla clientela estera. Le disdette delle prenotazioni da parte dei *tour operator* hanno già inciso pesantemente sulle festività pasquali e, se la situazione non dovesse normalizzarsi nel giro di poche settimane, come purtroppo pare di poter prevedere, è in forse la stessa sopravvivenza di una gran quantità di operatori del settore;

2. la chiusura degli aeroporti di Bari e Brindisi, prima totale e poi parziale, oltre agli aspetti più in generale osservati per il settore turistico, aggrava le già presenti difficoltà nel settore dei trasporti, rendendo più onerosa e difficoltosa la movimentazione delle merci oltre che delle persone, con inevitabili ripercussioni per tutti gli operatori, in special modo quelli più aperti verso i mercati internazionali;

3. il sostanziale blocco degli scambi commerciali verso l'area balcanica, tornata negli ultimi anni a costituire un importante mercato per gli operatori pugliesi dopo le guerre civili dei primi anni 90, con conseguente impossibilità di ottenere l'incasso dei crediti e la possibile crisi finanziaria di operatori particolarmente esposti nei territori interessati alla crisi, primi tra tutti gli im-

prenditori che hanno creato insediamenti produttivi in Albania.

Le considerazioni sopra esposte lasciano facilmente intuire che la crisi in atto non rimarrà confinata al settore turistico alberghiero, come potrebbe ritenersi ad un esame superficiale della situazione, ma appare destinata a propagarsi in primo luogo alle imprese dell'indotto (commerciali ed artigiane) operanti nei luoghi a più spiccata vocazione turistica e, successivamente, a tutte o a gran parte delle attività produttive regionali che vedranno ridursi la domanda locale per il venire meno dell'effetto trainante svolto dal turismo, ampliarsi le difficoltà nei trasporti che già costituiscono un notevole *handicap* per gli operatori pugliesi ed un fattore negativo di competitività e ridursi nuovamente i possibili sbocchi commerciali nei paesi balcanici, tradizionalmente importanti per tutte le imprese pugliesi. Pertanto si è ritenuto necessario estendere i benefici proposti a tutti gli operatori, senza distinzione di settore e di dimensione, poiché la gravità della situazione non deve essere sottovalutata e si manifesterà in tutti i suoi aspetti nel medio termine; la necessità di ricorrere alla solidarietà anche da parte degli altri paesi europei a favore di coloro che, come gli operatori pugliesi, sono maggiormente esposti in questa congiuntura internazionale richiederà, d'altro canto, tempi non brevi per la definitiva approvazione dei provvedimenti proposti.

Nel merito, il presente disegno di legge è così articolato:

Articolo 1. È prevista la sospensione sino al 30 settembre 1999 di tutti i versamenti di natura previdenziale ed assistenziale dovuti da parte sia dei datori di lavoro sia degli esercenti attività imprenditoriali per le pre-

stazioni pensionistiche di propria spettanza, nonchè per i lavoratori cosiddetti «parasubordinati» ed i lavoratori autonomi non coperti da Casse autonome di previdenza obbligatorie, al fine di dare respiro finanziario alle attività nell'attuale situazione di crisi.

Articolo 2. In analogia a quanto previsto nell'articolo 1, si prevede la sospensione dei termini di versamento per le imposte, sia erariali sia locali, sia se dovute mediante versamenti diretti sia per iscrizioni a ruolo, sino a tutto il 30 settembre 1999.

Articolo 3. La disposizione in commento prevede la inapplicabilità dei sistemi di accertamento presuntivo basati sull'applicazione di indicatori statistici, tra cui gli studi di settore di recentissima approvazione, considerato che gli stessi sono frutto di rilevazioni che presuppongono lo svolgimento dell'attività in condizioni di normalità operativa che evidentemente non potranno verificarsi quantomeno nell'esercizio in corso. Tale previsione risulta di fondamentale importanza poichè detti metodi di accertamento presuntivo prevedono che la prova della condizione di non normale svolgimento dell'attività sia posta a carico del contribuente, in mancanza della quale prova si determinano effetti automatici di accertamento di maggiori imponibili. In sostanza, la norma proposta ha una funzione di determinazione preventiva di una sorta di stato di crisi generalizzato volta ad evitare tali automatismi impositivi, lasciando che le basi imponibili delle diverse imposte scaturiscano dalle effettive risultanze contabili.

Nel secondo comma è prevista la non applicazione della norma indicata che, a seguito di possibili riduzioni di occupati, provocherebbe la restituzione dei crediti di im-

posta già ottenuti e l'irrogazione di sanzioni con ulteriori effetti negativi sulle imprese interessate.

Articolo 4. L'articolo in commento prevede la concessione, per i datori di lavoro operanti nella regione, di uno sgravio contributivo totale volto ad incentivare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali contrastando la prevedibile diminuzione causata dalla situazione sopra delineata. La rilevanza dell'azione del Governo tesa a ridurre la disoccupazione, in particolare nelle regioni meridionali, deve trovare conferma in una disposizione come quella proposta che, seppure onerosa, si giustifica come doverosa e solidale partecipazione dell'intera comunità nazionale alle difficoltà della regione nella quale in misura maggiore si risentono gli effetti negati della crisi in corso. La considerazione esposta vale a maggior ragione per il delicato aspetto dei riflessi in sede comunitaria della disposizione in esame, nella quale deve necessariamente essere dimostrata analoga sensibilità per l'accoglimento delle richieste degli operatori pugliesi, alla luce della, più volte affermata, condizione della Puglia quale regione di frontiera che negli anni recenti ha affrontato spesso solitariamente le ricorrenti emergenze originatesi nei paesi balcani.

Articolo 5. Prevede la copertura finanziaria volutamente non quantificata ma con una stima per gli oneri derivanti non superiori a lire 300 miliardi.

In conclusione, si sottolinea come le durate prospettate per i benefici proposti siano indicative e suscettibili di essere reiterate in funzione dell'effettivo perdurare delle condizioni di crisi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nei comuni situati nella regione Puglia è sospeso, fino al 30 settembre 1999, il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori dipendenti privati, ivi compresa la quota a carico dei medesimi, dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle gestioni pensionistiche degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, nonchè dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Nel caso di versamenti comunque effettuati in pendenza della sospensione di cui al presente articolo, non si dà luogo al rimborso.

### Art. 2.

1. In favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni, sia costituiti in forma individuale sia societaria od associata, anche in qualità di sostituti di imposta, che hanno domicilio fiscale nei comuni di cui all'articolo 1, sono sospesi sino al 30 settembre 1999 i termini amministrativi relativi ai versamenti, diretti o tramite ruolo, di natura tributaria, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti pubblici, anche agli effetti della riscossione delle imposte e tasse erariali e locali. Durante il periodo di sospensione non decorrono interessi od altri oneri. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte in pen-

denza della sospensione dei termini di cui al presente articolo.

#### Art. 3.

1. In favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni, sia costituiti in forma individuale che societaria od associata, che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati nell'articolo 1, è sospesa per l'anno 1999 l'applicazione delle disposizioni concernenti modalità di accertamento mediante parametri per la determinazione presuntiva di ricavi e compensi previste dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonchè l'effettuazione per l'anno 1999 degli accertamenti sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

2. Per i soggetti indicati al comma 1 non si applica, sino al 31 dicembre 1999, la disposizione dell'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, intendendosi che il credito di imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 precedentemente acquisito non viene meno a seguito di eventuali riduzioni di livelli occupazionali determinatisi nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 1999.

#### Art. 4.

1. Alle imprese operanti nella regione Puglia è riconosciuto, in favore dei datori di lavoro, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a carico degli stessi a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° aprile 1999 e sino a tutto il 31 dicembre 1999.

2. Per i soggetti indicati al comma 1 non si applica, sino al 31 dicembre 1999, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, intendendosi che il diritto allo sgravio totale annuale previsto dal comma 5 del medesimo articolo 3 precedentemente acquisito non viene meno a seguito di eventuali riduzioni di livelli occupazionali determinatisi nel periodo 1° aprile - 31 dicembre 1999.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



